

Comune di PETTENASCO
Provincia di NOVARA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021.EX ART. 3,
COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011.

l'organo di revisione
Dott. Giorgio GAIDO

OGGETTO:RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021.EX ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011.

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;

Richiamato

altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto

che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato

che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto

che con determinazione del responsabile finanziario n. 50 del 03.03.2022 si è provveduto al mantenimento (allegato A della determinazione) ed eliminazione dei residui attivi/passivi (allegato

B della determinazione) e alla reimputazione dei residui passivi non esigibili al 31 dicembre 2021 (allegato C della determinazione);

Visto

il bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 21.12.2021 e che occorre procedere alla variazione dello stesso per reimputazione delle somme di cui all'allegato C) della determinazione sopra citata confluendo nel Fondo pluriennale Vincolato;

Ritenuto

di dover destinare i seguenti stanziamenti di bilancio come di seguito riportato:

- euro 13.076,95 cap. 1700.1 codice 20.02.1 al finanziamento del FCDE di pari importo nel risultato di amministrazione accantonato ;
- euro 374,66 cap. 9000.20 codice 20.03.1 alla quota annua dell'indennità di fine mandato del Sindaco a favore del risultato di amministrazione accantonato;
- euro 1.423,05 cap. 9000.30 codice 20.03.1 alla quota annua per rinnovi contrattuali a favore del risultato di amministrazione accantonato;
- euro 2.000,00 cap. 9000.40 codice 20.03.1 alla quota annua a garanzia dei debiti commerciali a favore del risultato di amministrazione accantonato;
- euro 1.000,00 cap. 9000.50 codice 20.03.1 alla quota annua per l'innovazione a favore del risultato di amministrazione accantonato;

Ritenuto

di dover accertare maggiori entrate non impegnate nel corso del 2021:

- per euro 8.911,38 per proventi permessi di costruire destinate a confluire nell'avanzo vincolato derivante da leggi e principi contabili;
- per euro 14.330,96 per contributi spettanti per legge, per il fondo funzioni fondamentali e trasferimenti compensativi per l'emergenza sanitaria da Covid-19 destinate a confluire nell'avanzo vincolato derivante da leggi e principi contabili;
- per euro 57.339,04 per trasferimenti dal Comune di Pella per la gestione del demanio destinate a confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti;
- per euro 4.726,00 per proventi concessioni cimiteriali destinate a confluire nell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti

Ritenuto

di provvedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2021;

Preso atto

che l'articolo 1, comma 785, della L. 205/2018 ha eliminato l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio in quanto il saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

L'ORGANO DI REVISIONE

Tenuto conto

delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA IN ESAME ED INVITA L'ENTE COME STABILITO DAL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/2, A TRASMETTERE L'ATTO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL TESORIERE.

Cossato, 17 Marzo 2022

L'organo di revisione

Dott. Giorgio Gaido

